

Codice A1816A

D.D. 1 dicembre 2017, n. 4014

**DEMANIO IDRICO FLUVIALE - (CNPO730 Fiume Bormida) - Concessione per occupazione sedime demaniale con il ponte sul Fiume Bormida in Loc. Chiappino in comune di Camerana (CN). Richiedente: Amministrazione Comunale di Camerana (CN).**

Vista la domanda di concessione demaniale in sanatoria presentata in data 12/09/2017, ns. prot. n. 41804/A1816A, dall' Amministrazione Comunale di Camerana (CN) – P.IVA 00482410040 con sede in Via Piave n. 4 – 12072 CAMERANA, per il mantenimento del ponte esistente sul fiume Bormida in Loc. Chiappino, in comune di Camerana (CN), così come evidenziato negli elaborati allegati alla domanda stessa;

Constatato che il ponte in oggetto è stato autorizzato idraulicamente ai sensi del R.D. 523/1904, nell'ambito degli interventi di ricostruzione dei danni alluvionali del Novembre 1994 con Verbale della Conferenza dei Servizi, appositamente istituita per la gestione di tale evento (*REGIONE PIEMONTE – Segreteria Tecnica Alluvione 1994*), n. 107 del 13/10/2017;

Visto lo Studio Idraulico allegato all'istanza dal quale emerge che per eventi di piena con TR=200 non è assicurato il rispetto del franco minimo di sicurezza previsto dalle norme di attuazione del PAI;

Tenuto conto che al fine di garantire la sicurezza idraulica del manufatto in occasione di eventi di piena straordinari, benché il Fiume Bormida non rientri tra i corsi d'acqua fasciati ai sensi del PAI ed il ponte stesso sia stato ritenuto compatibile sotto il profilo idraulico con il dispositivo autorizzativo n. 107/1997 soprarichiamato, è opportuno evidenziare e stabilire alcune condizioni di esercizio da inserire nella Concessione di occupazione del Demanio Fluviale;

Vista la visita effettuata in sopralluogo da parte di funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi;

Considerato che occorre regolarizzare l'occupazione demaniale ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R emanato in data 06/12/2004 e s.m.i.;

Considerato che trattandosi di opera pubblica esistente non sono state effettuate le pubblicazioni previste dal regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.;

Vista la bozza di disciplinare allegata alla presente determinazione contenente le prescrizioni tecniche per il mantenimento dell'opera;

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904

Visti gli art. 86 e 89 del d. lgs. n. 112/1998;

Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998

Visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;  
Viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;  
Visto il D.P.G.R. n. 14/R/2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;  
Visto l'art. 17 della l.r.23/2008;

*determina*

- di concedere all' Amministrazione Comunale di Camerana (CN), l'occupazione dell' area demaniale individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza e descritta nella bozza di disciplinare soprarichiamato allegato a far parte integrante della presente determinazione;
- di accordare la concessione a titolo precario per anni diciannove, e pertanto con scadenza il 31/12/2036, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nella bozza di disciplinare di concessione che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
- di stabilire che trattandosi di attraversamenti viari di proprietà comunale, la concessione è rilasciata a titolo gratuito, senza costituzione di cauzione, secondo quanto disposto D.P.G.R. 6/12/2004 n. 14/R e s.m.i.
- di dare atto che le condizioni di esercizio del ponte oggetto di concessione sono richiamate nell'art. 2 (Prescrizioni tecniche per il mantenimento dell'opera) della bozza di disciplinare che si approva

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dott. For. Elio PULZONI